



PROVINCIA DI VITERBO

IL PRESIDENTE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di maggio, presso la sede della Provincia di Viterbo, in via Aurelio Saffi n. 49, il Presidente, con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale il Dott. Francesco Loricchio, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 163 del 29/05/2018

OGGETTO: Programma del fabbisogno di personale 2018-2020

OGGETTO: Programma del fabbisogno di personale 2018-2020

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- che la legge n. 56 del 7.04.2014, recante: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", e ss. mm. e ii., ha previsto una radicale trasformazione delle Province, quali enti di area vasta, con riferimento all'autonomia statutaria ed alle funzioni ad esse attribuite e che, in particolare, i comi 85, 86, 87, 88 e 89 dell'art. 1 della ricordata legge viene delineato l'assetto relativo alle funzioni fondamentali, prevedendo un percorso istituzionale concertato tra le istituzioni della Repubblica;

- il comma 85, della Legge 56/2014, assegna alla Provincia le seguenti funzioni fondamentali intese quali funzioni indefettibili e necessarie:

a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e. gestione dell'edilizia scolastica;

f. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

- il comma 89, della Legge 56/2014, dispone che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedano al trasferimento delle funzioni delle province, diverse da quelle fondamentali di cui al citato comma 85 ad altri Enti territoriali;

VISTA E RICHIAMATA la vigente normativa in materia ed in particolare:

- art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01, rubricato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni dipersonale", come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";

- art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in

coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";

- art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente";

- art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che "Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";

- art. 6-ter rubricato "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale", come inserito dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che "con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. Al comma 3, viene stabilito con riferimento specifico agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131."

- art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/99, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale;

- art. 39, comma 1, della L. n. 449/97, il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale appartenente alle categorie protette;

- art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.L. n. 90/14, convertito, con modificazioni, in L. n. 114/14, il quale stabilisce che, nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39, comma 1, della L. n. 449/97, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco;
- art. 19, comma 8, della L. n. 448/01, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.39, della L. n. 449/97 citata, nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale;
- art. 1, comma 93, della L. n. 311/04, il quale prevede per gli Enti Locali un adeguamento delle proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- art. 1, comma 557, della L. 296/06 e s.m.i., come sostituito dall'art. 14, c. 7 del D.L. 78/10, convertito in L. 122/10, il quale prevede in sintesi che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni rivolte a razionalizzare le strutture burocratico-amministrative, e a contenere le dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- art. 1, comma 557-ter. della L. 296/06 e s.m.i., introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010 che dispone che in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- art. 1, comma 557-quater della L. 296/06 e s.m.i., come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014, che dispone che "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- art. 76, comma 6, D.L. n. 112/08, convertito, con modificazioni, in L. n. 133/08, che prevede la definizione di parametri di virtuosità della spesa di personale;
- art. 1, comma 228, L.n. 208/15 (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che negli anni 2016, 2017 e 2018 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, e che restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, D.L. 90/14, come modificato dalla legge di conversione n. 114/14 (pari all'80 per cento, per gli anni 2016 e 2017, e al 100 per cento, per l'anno 2018, della spesa di personale cessato il rispettivo anno prima), al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta di cui all'art. 1, comma 421, L. n.190/14;
- art. 3, comma 5, D.L. 90/14 sopra richiamato, che prevede, inoltre, che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore ai tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; la

stessa disposizione, infine, come modificata da ultimo dall'art. 4, comma 3, D.L. n. 78/15, convertito, con modificazioni, in L. n. 125/15, stabilisce che è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

- art 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1- quater, D.L. n. 113/16, convertito, con modificazioni, in L. n. 160/16, che fissa, per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale ex art. 1, comma 557, della L 296/06 citato, il tetto di spesa pari all'ammontare di quella sostenuta nel 2009 per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

- l'art. 1, comma 219 della legge n. 208 del 28.12.2015, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che sancisce la indisponibilità dei posti dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni in attesa dell'adozione dei Decreti Legislativi attuativi degli artt. 8, 11 e 17 della Legge n. 124/2015 e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 Legge n. 190/2014 e successive modifiche;

VISTA, ALTRESI la Legge della Regione Lazio 31 dicembre 2015, n. 17 recante "legge di stabilità regionale 2016", all'art. 7 ha previsto alcune disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non Fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 e della legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed ha disciplinato le funzioni riallocate alla Regione, quelle confermate in capo alle Province e quelle escluse dal riordino;

DATO ATTO CHE nelle more della riforma del titolo V della Costituzione e del processo di riordino delle funzioni provinciali attuato con la Legge Delrio, in ossequio al disposto normativo di cui al comma 421, della Legge 190/2014, recante la riduzione "ex lege" della spesa per la dotazione organica, la Provincia - attesa la stringente tempistica prevista dalle norme della legge di stabilità soprarichiamata, nonché a fronte dell'esigenza di salvaguardia finanziaria dalle stesse generate -, ha provveduto alla determinazione della dotazione organica nella misura almeno pari al 50% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dal DPCM emanato in data 26 settembre 2014, con i seguenti atti:

- la Deliberazione della Giunta provinciale n 25/2015";

- il Decreto presidenziale n. 177 del 04.08.2015

- il Decreto presidenziale n.240 del 30.10.2015 di rideterminazione della propria dotazione organica mediante individuazione del fabbisogno del personale di Polizia Provinciale correlato alle funzioni fondamentali, così come disposto dall'art. 5, comma 2, del D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125;

- il Decreto presidenziale n. 60 del 18 febbraio 2016, ad oggetto: "Rideterminazione della dotazione organica in attuazione dell'art. 1, comma 770, della legge 208/2015 cd. Legge stabilità 2016" e dell'art. 7, comma 9, della Legge regionale 17/2015", con il quale è stata rideterminata in aumento la dotazione organica in misura corrispondente a n. 13 unità di personale di polizia provinciale per compiti di polizia connessi a funzioni non fondamentali;

DATO ATTO che sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017 sono stati pubblicati i Decreti attuativi della riforma Madia (Legge 7 agosto 2015, n. 124) in materia di pubblico impiego e performance:

D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017- Valutazione della performance dei dipendenti pubblici - Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015;

D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 - Testo unico del pubblico impiego - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA E RICHIAMATA in particolare la Legge 27 dicembre 2017, n.205, cd. Legge di stabilità 2018, che ad esito della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, in particolare prevede:

- all'art.1, comma 844 che "Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.";

- all'art.1, comma 845 che "A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.";

- all'art.1 , comma 846 che "Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.";

- all'art.1, comma 847 che "Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.";

- all'art.1, comma 881 che " All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione

che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni ».

DATO ATTO pertanto dell'avvenuto ripristino della facoltà di assunzione di personale nelle Province, e di superamento del precariato, a condizione della obbligatoria definizione di un piano di riassetto organizzativo dell'Ente stesso, finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, e comunque i vincoli assunzionali che derivano dal mancato rispetto delle norme sul saldo di finanza pubblica, con la contestuale abrogazione:

- dell'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 il quale stabiliva, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;

- dell'articolo 1, comma 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014, che introduceva il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario, di: procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; acquisire personale attraverso l'istituto del comando; attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici; instaurare rapporti di lavoro flessibile; attribuire incarichi di studio e consulenza;
- dell'articolo 22, comma 5, del D.L. 50/2017, che consentiva la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle Province;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.20 del 29.08.2017, su parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP 2017-2019) nel cui ambito è contenuto il "Programma del Fabbisogno di personale Triennio 2017-2019 - nel quale si è determinato, per le motivazioni ivi riportate, di rinviare a successivi atti l'ulteriore riformulazione del Programma del fabbisogno del personale, previa variazione della attuale dotazione organica come ridefinita da ultimo con Decreto presidenziale n. 60/2016 nel rispetto del limite posto dall'art. 1, comma 421, della Legge 190/2014;

TENUTO CONTO pertanto della condizione ineludibile della obbligatoria definizione di un piano di riassetto organizzativo dell'Ente stesso al fine del ripristino della facoltà di assunzione di personale e di superamento del precariato nelle Province, e preso atto dell'avvio da parte di questa Amministrazione dei lavori per la urgente predisposizione di tale piano di riassetto ai fini di assicurare l'ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014;

CONSIDERATO pertanto che a seguito dell'adozione di tale piano di riassetto organizzativo si potrà provvedere conseguentemente alla revisione della programmazione dell'acquisizione di personale per il triennio 2018 – 2020, con la variazione della dotazione organica e l'adozione degli

atti relativi, e tenendo conto delle previsioni del nuovo CCNL sottoscritto tra le parti in via definitiva in data 21 maggio u.s.;

PRECISATO che la spesa conseguente alla programmazione dovrà comunque risultare compatibile con il valore finanziario del costo del personale consentito a questa Provincia a seguito della riduzione della dotazione organica ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 421, della legge 190/2014;

VISTO E RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 56 del 23.02.2018 relativo alla ricognizione del personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, con il quale all'esito delle verifiche effettuate, si dà atto che la Provincia di Viterbo non ha situazioni di sovrannumero o eccedenza di dirigenti e dipendenti;

DATO ATTO:

- dell'avvenuto invio entro i termini di legge (31/03/2017), tramite il sistema Web del M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - della certificazione attestante il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2017 da parte della Provincia di Viterbo;
- dell'avvenuto rispetto nell'anno 2017 del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 1, commi 470, 470 - bis, 471, 473 e 474 della Legge n. 232/2016 con la trasmissione della relativa certificazione avvenuta in data 30.03.2018 e aggiornata in data 10.03.2017;

RITENUTO pertanto, stante quanto sopra indicato, di approvare il Programma del fabbisogno triennale di personale 2018-2020 tenendo come riferimento essenziale l'attuale dotazione organica come ridefinita da ultimo con Decreto presidenziale n. 60/2016 nel rispetto del limite di spesa posto dall'art. 1, comma 421, della Legge 190/2014, e di rinviare a successivi atti la riformulazione del piano del fabbisogno previa variazione della attuale dotazione organica, conseguentemente e conformemente all'adozione del piano di riassetto organizzativo dell'Ente attualmente in corso di predisposizione;

DATO ATTO CHE la presente proposta sarà sottoposta al Collegio dei Revisori, ai sensi del richiamato articolo 19, comma 8 della Legge 448/2001;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni), modificato del D. Lgs 75/2017;
- lo Statuto della Provincia di Viterbo;

Preso Atto che:

il dirigente del Settore 1 "AMMINISTRATIVO" DIR FRANCO FAINELLI, esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall' art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

il Ragioniere Generale, ha accertato che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile, ai sensi di quanto previsto dall' art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. Di approvare il Programma del fabbisogno di personale, 2018-2020 allegato sub A) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. Di rinviare a successivi atti, l'ulteriore riformulazione del Programma del fabbisogno del personale previa variazione della attuale dotazione organica come ridefinita da ultimo con Decreto presidenziale n. 60/2016 nel rispetto del limite di spesa posto dall'art. 1, comma 421, della Legge 190/2014, conseguentemente all'adozione del piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, come disposto dall'art.1, comma 844 della legge 27.12.2017, n.205, al fine del ripristino delle facoltà di assunzione di personale e di superamento del precariato nelle Province;
3. Di dare atto che il presente documento è parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione 2018;
4. Di demandare al Settore Amministrativo – Servizio Personale per quanto di competenza, all'esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa in vigore;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alla R.S.U.;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 6- ter, comma 5, del D. Lgs 165/2001;
8. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

parere favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente

FRANCESCO LORICCHIO

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente

PIETRO NOCCHI